

**“VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DANNO
SMATERIALIZZATO: UN PROBLEMA DI COMPETENZA”**

**Commento alla Sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’UE
Causa C-441/13**

di SERGIO SALERNO

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Hejduk, domiciliata a Vienna (Austria), e la EnergieAgentur.NRW GmbH (in prosieguo: la «EnergieAgentur»), avente sede a Düsseldorf (Germania), in merito ad una domanda di accertamento di una lesione dei diritti d'autore in conseguenza della messa a disposizione di fotografie realizzate dalla sig.ra Hejduk, senza il consenso di quest'ultima, sul sito Internet della EnergieAgentur.

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

- 3 Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 risulta che esso mira, nell'interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «(...) disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
- 4 I considerando 11, 12 e 15 di detto regolamento così recitano:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (...).

5 Le norme in materia di competenza compaiono al capo II dello stesso regolamento.

6 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del capo II, rubricata «Disposizioni generali», è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7 L'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8 L'articolo 5, punto 3, di tale regolamento, che fa parte della sezione 2, recante il titolo «Competenze speciali», del capo II del medesimo, così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

La direttiva 2001/29/CE

9 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10):

«La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10 Dalla decisione di rinvio risulta che la sig.ra Hejduk è una fotografa professionista di architettura, autrice, tra l'altro, di opere

fotografiche che presentano dei lavori dell'architetto austriaco Georg W. Reinberg. Quest'ultimo avrebbe utilizzato, nell'ambito di un convegno organizzato il 16 settembre 2004 dalla EnergieAgentur, le fotografie della sig.ra Hejduk al fine di illustrare le sue costruzioni; tale impiego sarebbe stato autorizzato dalla sig.ra Hejduk.

- 11 La EnergieAgentur, poi, avrebbe reso tali fotografie accessibili e scaricabili a partire dal suo sito Internet. senza l'autorizzazione della sig.ra Hejduk e senza fornire indicazioni relative ai diritti d'autore.
- 12 Ritenendo violati i propri diritti d'autore dalla EnergieAgentur, la sig.ra Hejduk ha adito lo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di primo grado di Vienna) chiedendo un risarcimento dei danni per un importo di EUR 4 050 nonché l'autorizzazione a pubblicare la sentenza a spese della suddetta società.
- 13 Il giudice del rinvio chiarisce che la sig.ra Hejduk motiva la scelta di tale giurisdizione sulla base dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. La EnergieAgentur ha eccepito l'incompetenza internazionale e territoriale dello Handelsgericht Wien, sostenendo che il suo sito Internet non è destinato all'Austria e che la mera facoltà di consultarlo a partire da tale Stato membro non è sufficiente ad attribuire a tale giudice la competenza.
- 14 In tale contesto, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 5, punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d'autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito

- mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici
- dello Stato membro nel quale l'autore presunto della violazione ha la propria sede; nonché
 - dello/gli Stato/i membro/i al/ai quale/i il sito Internet è destinato in base al suo contenuto».

Sulla questione pregiudiziale

- 15 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un'asserita lesione dei diritti connessi al diritto d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo sia competente a conoscere di un'azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell'ambito territoriale della sua giurisdizione.
- 16 In via preliminare occorre, da un lato, ricordare che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato in modo autonomo e restrittivo (v., in tal senso, sentenza *Coty Germany*, C- 360/12, EU:C:2014:1318, punti da 43 a 45).
- 17 È solo in deroga al principio fondamentale enunciato all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il quale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il convenuto è domiciliato, che il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell'articolo 5, punto 3, del regolamento

medesimo (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 44).

- 18 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», contenuta nell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indica sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 46).
- 19 Al riguardo, da costante giurisprudenza emerge che la regola di competenza prevista all'articolo 5, punto 3, del suddetto regolamento trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, il che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 47).
- 20 Poiché l'individuazione di uno degli elementi di collegamento riconosciuti dalla giurisprudenza ricordata al punto 18 della presente sentenza deve consentire di radicare la competenza del giudice che ricopre obiettivamente la miglior posizione per valutare se ricorrano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona convenuta, ne consegue che può essere validamente adito solamente il giudice nel cui distretto si situa l'elemento di collegamento pertinente (sentenza Coty Germany, EU:C:2014:1318, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
- 21 D'altra parte occorre precisare che, nonostante nel procedimento principale la sig.ra Hejduk affermi una violazione dei suoi diritti d'autore mediante la messa in rete su un sito Internet di sue

fotografie senza il suo consenso, secondo il giudice del rinvio tale affermazione riguarda in modo specifico diritti connessi al diritto d'autore.

- 22 Al riguardo va ricordato che, sebbene i diritti di un autore debbano essere automaticamente protetti in tutti gli Stati membri, in particolare in forza della direttiva 2001/29, essi sono soggetti al principio di territorialità. I suddetti diritti quindi possono essere violati, rispettivamente, in ciascuno degli Stati membri, in funzione del diritto sostanziale applicabile (v. sentenza *Pinckney*, C- 170/12, EU:C:2013:635, punto 39).
- 23 In primo luogo, va rilevato che l'evento causale, definito come il fatto da cui l'asserito danno trae la propria origine (v. sentenza *Zuid-Chemie*, C- 189/08, EU:C:2009:475, punto 28), non rileva al fine di stabilire la competenza giurisdizionale del giudice adito di un procedimento come quello principale.
- 24 Infatti, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il presunto illecito consiste nella violazione di diritti d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore mediante la messa in rete su un determinato sito Internet di fotografie senza il consenso del loro autore, quale evento causale deve considerarsi l'avviamento del processo tecnico finalizzato alla visualizzazione delle fotografie sul suddetto sito Internet. Il fatto generatore di un'eventuale lesione dei diritti d'autore risiede pertanto nel comportamento del proprietario di tale sito (v., per analogia, sentenza *Wintersteiger*, C- 523/10, EU:C:2012:220, punti 34 e 35).
- 25 In un procedimento come quello principale, gli atti e le omissioni idonee a configurare una simile lesione possono essere localizzati unicamente nel luogo in cui si trova la sede della *EnergieAgentur*,

dal momento che è qui che la stessa ha preso ed attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet. Orbene, è pacifico che tale sede non è situata nello Stato membro al quale appartiene il giudice del rinvio.

- 26 Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l'evento causale si colloca nella sede di detta società e, quindi, non consente di stabilire la competenza del giudice adito.
- 27 Occorre quindi, in secondo luogo, verificare se detto giudice possa essere competente in base al criterio della concretizzazione del danno asserito.
- 28 Pertanto, devono determinarsi le condizioni in cui, ai fini dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il danno causato da un'asserita violazione dei diritti di un autore si concretizza o può concretizzarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha preso ed ha attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet.
- 29 In proposito la Corte ha già precisato non solo che il luogo in cui si concretizza il danno ai sensi di tale disposizione può variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato, ma anche che il rischio che un danno si concretizzi in un determinato Stato membro è subordinato alla circostanza che il diritto del quale si lamenta la violazione sia protetto in tale Stato membro (v. sentenza *Pinckney*, EU:C:2013:635, punti 32 e 33).
- 30 Per quanto riguarda questo secondo profilo, nel procedimento principale la sig.ra Hejduk afferma una violazione dei suoi diritti d'autore in conseguenza della pubblicazione di sue fotografie sul sito Internet della EnergieAgentur. È pacifico che, come risulta segnatamente dal punto 22 della presente sentenza, i diritti che essa

fa valere sono tutelati in Austria.

- 31 Per quanto riguarda il rischio che il danno si concretizzi in uno Stato membro diverso da quello in cui ha la propria sede la EnergieAgentur, tale società sottolinea che il suo sito Internet sul quale sono state pubblicate le fotografie controverse, operante con un nome di dominio nazionale di primo livello tedesco, ossia «.de», non è destinato all'Austria e che, conseguentemente, il danno non si è concretizzato in quest'ultimo Stato membro.
- 32 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, contrariamente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che è stato interpretato nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (C- 585/08 e C- 144/09, EU:C:2010:740), l'articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige che il sito in questione sia «diretto verso» lo Stato membro del giudice adito (v. sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 42).
- 33 Pertanto, per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito.
- 34 In circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, quindi, deve ritenersi che la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall'accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito Internet della EnergieAgentur, delle fotografie cui si ricollegano i diritti fatti valere dalla sig.ra Hejduk.
- 35 Deve precisarsi che la questione relativa alla portata del danno asserito dalla sig.ra Hejduk rientra nell'analisi della domanda nel

merito e non può assumere rilevanza nella fase della verifica della competenza giurisdizionale.

- 36 Occorre tuttavia ricordare che, poiché la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 45).
- 37 Infatti, in linea di principio i giudici di altri Stati membri restano competenti a conoscere del danno cagionato ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e del principio di territorialità, dato che si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i suddetti diritti garantiti dallo Stato membro interessato e, dall'altro, per determinare la natura del danno cagionato (v., in tal senso, sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 46).
- 38 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'asserita lesione ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un'azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell'ambito

territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro al quale appartiene.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'asserita lesione ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un'azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell'ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

SEZIONE IV, 22 GENNAIO 2015

CAUSA C-441/13

**Procedimento PEZ HEJDUK contro ENERGIEARGENTUR.NRW
GmbH**

“L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 Dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un’asserita lesione ai diritti d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene”.

1. Introduzione

Con sentenza resa in data 22 Gennaio 2015 nella causa C-441/13, la Sezione Quarta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Vienna, vertente sull’interpretazione dell’articolo 5, comma 3 del regolamento CE n. 44/2001, avente ad oggetto l’individuazione della competenza territoriale

connessa ad una violazione di copyright maturata a mezzo web da un'azienda con sede in Germania ai danni di una fotografa austriaca.

2. La fattispecie

La domanda pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia intercorsa tra la Sig.ra Hejduk, fotografa professionista domiciliata a Vienna, ed EnergieAgentur.NRW GmbH, azienda tedesca con sede a Düsseldorf (Germania), a seguito di una lesione dei diritti d'autore perpetrata con la messa a disposizione, sulla piattaforma web dell'azienda e senza alcun preventivo consenso da parte dell'interessata, di alcune fotografie realizzate da quest'ultima. Più in particolare, il 16 settembre 2004, nell'ambito di un convegno organizzato dalla società EnergieAgentur, con sede in Germania, il sig. Reinberg teneva una conferenza nella quale utilizzava varie fotografie della sig.ra Hejduk raffiguranti alcune delle sue opere, risultando che la presentazione e l'uso di tali fotografie erano stati previamente autorizzati dall'autrice. La EnergieAgentur, titolare della pagina Internet www.energieregion.nrw.de e responsabile dei contenuti ivi pubblicati, divulgava sulla sua pagina web le menzionate fotografie della sig.ra Hejduk. Le fotografie erano accessibili al pubblico e potevano essere scaricate direttamente dalla suddetta pagina, senza che la sig.ra Hejduk avesse mai prestato il proprio consenso.

Ritenendo violati i propri diritti d'autore, la ricorrente ha inizialmente provveduto ad adire il Tribunale di Vienna (Austria), al fine di richiedere adeguata protezione dei propri interessi ed un ristoro economico per i danni causati dalla diffusione non autorizzata del materiale fotografico. Conseguentemente all'instaurazione del giudizio, l'azienda convenuta

eccepisce il difetto di competenza del Tribunale Viennese, sostenendo che destinatario della propria attività comunicativa doveva reputarsi esclusivamente la clientela tedesca e che la mera raggiungibilità del sito web dal territorio austriaco non costituirebbe ragione sufficiente per conferire al Tribunale adito la competenza per giudicare la controversia *de qua*.

Tale argomentazione costituì, pertanto, prodromo indispensabile per il successivo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, la cui *quaestio iuris* può riassumersi nei seguenti termini: “se l’articolo 5, comma 3 del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici dello Stato membro nel quale l’autore presunto della violazione ha la propria sede, nonché degli Stati membri ai quali il sito Internet è destinato in base al suo contenuto”.¹

3. Inquadramento sostanziale: brevi cenni sul diritto d’autore. I diritti di utilizzazione economica e morali.

In data 22 Maggio del 2001 è stata approvata la direttiva n. 29, con la quale si è consacrata un’opera di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore, nonché dei diritti ad esso connessi, nell’ambito del mercato unico dell’Unione Europea. Senza un’armonizzazione a livello comunitario,

¹ Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione del 3 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2013, nel procedimento Pez Hejduk contra EnergieAgentur.NRW GmbH.

emerge dal considerando n. 6, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o che su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno, nonché un'incoerenza normativa. Un intervento reso necessario, quindi, anche in considerazione delle profonde novità veicolate dallo sviluppo tecnologico, foriero di nuovi scenari rispetto a quelli concretamente ipotizzabili dal legislatore del 1941². Le già note categorie di comunicazione, distribuzione e riproduzione vengono, pertanto, adattate ed "estese" – nel proprio *spatium protectionis* – ai nuovi scenari appena richiamati, predisponendo, altresì, un meccanismo di tutela destinato ad impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto. Con il decreto legislativo n. 68/2003 viene, dunque, recepita la direttiva *de qua* ed armonizzata la legge n. 633/41 con i contenuti della disciplina comunitaria, particolarmente attenta alle esigenze di coerenza intersistemica, nonché allo sviluppo della società d'informazione. Espressamente esclusi³ invece, dal campo di applicazione della direttiva, i cc.dd. "diritti morali d'autore", per il cui esercizio si opera un espresso richiamo al diritto dei singoli Stati membri. Questi diritti, irrinunciabili ed

² Così chiarisce il considerando n. 9 della Direttiva 2001/29/CE, ai sensi del quale "ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

³ Così chiarisce il considerando n. 19 della Direttiva 2001/29/CE, ai sensi del quale "i diritti morali devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WPO del diritto d'autore e del trattato WPO sulle interpretazioni, l'esecuzione e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della presente direttiva".

intrasmissibili, costituendo cuore pulsante della protezione in materia di opere dell'ingegno, risultano ontologicamente strumentali a salvaguardare l'onore e la reputazione dell'autore contro qualsiasi atto idoneo a ledere l'integrità o l'appartenenza dell'opera nei confronti di quest'ultimo. Si affiancano, poi, a questi i cc.dd "diritti di utilizzazione economica", teleologicamente orientati a garantire all'autore, per la sua intera vita ed i settant'anni successivi ad essa, il diritto di riprodurre e distribuire la propria opera (mediante la diffusione, messa in commercio o circolazione) e trarne i profitti che a tali attività si ricollegano.

4. *Inquadramento processuale: il regolamento n. 44/2001 ed i criteri di giurisdizione.*

Con l'obiettivo di ripartire in modo efficiente il contenzioso in materia civile e commerciale nell'ambito dello spazio giuridico dell'Unione, il Regolamento n. 44/2001 (altrimenti conosciuto come "Bruxelles I") intende consacrare tre tassativi criteri di giurisdizione, ciascuno dei quali sorretto da una propria, autonoma *ratio essendi*. Un primo criterio, sancito ex articolo 2, chiarisce che "le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato". Una regola di carattere generale, dunque, strumentale a garantire non soltanto l'instaurazione del giudizio dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro in cui il convenuto abbia fissato il proprio domicilio ma, altresì, un'ideale organizzazione dei mezzi di difesa da parte di colui che subisce il giudizio. Accanto alla regola *de qua*, lo stesso regolamento cristallizza categorie ulteriori di fori davanti ai quali il convenuto può essere chiamato in giudizio, purché domiciliato nel territorio

di uno degli Stati membri. I fori c.d. “esclusivi”, da un lato, eliminando *ex ante* ogni facoltà di scelta o deroga, vincolano le parti alla promozione del giudizio dinanzi all’unico giudice individuato dalla norma, ritenuto maggiormente idoneo in virtù del grado di prossimità che lo lega alla controversia. Sono gli articoli 5 e seguenti del regolamento a consacrare, infine, i cc.dd. “fori speciali”. Trattasi, più precisamente, di centri di giurisdizione facoltativi ed alternativi che si aggiungono, ma non sostituiscono, la regola generale del domicilio sancita ex art. 2: ne seguirà un ampliamento della c.d. *electio fori* in capo all’attore che, quale promotore del giudizio, avrà la facoltà di attivare quest’ultimo nel foro da questo ritenuto più opportuno.

5. *Il foro dei fatti illeciti: la determinazione del luogo dell’evento*

E’ l’articolo 5 comma 3 del regolamento n. 44/2001 a statuire, con estrema solennità e precisione, che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Una tale consacrazione normativa permette di evidenziare *prima facie* che, a differenza della corrispondente versione contenuta nella Convenzione di Bruxelles⁴, il legislatore del 2001 ha inteso superare espressamente la formula “delitti o quasi delitti” a favore della più moderna espressione di illecito civile, ponendo in essere una scelta sicuramente più in linea con le esigenze di armonizzazione terminologica dei singoli Stati membri in materia di

⁴ Così, l’art. 5 della Convenzione del 1968: “il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia di delitti o quasi delitti, davanti ai giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”.

responsabilità extracontrattuale. Non meno importante, nella nuova formulazione della norma, anche il riferimento alla locuzione “può avvenire”, sintomatica di una maggior consapevolezza, da parte del legislatore comunitario, circa l’importanza di adottare provvedimenti inibitori o cautelari idonei a paralizzare, *ex ante*, condotte o danni non ancora realizzatisi. La stessa Corte di Giustizia Europea⁵ si era espressa favorevolmente in tal senso già nel 2002, riconoscendo ad un’associazione austriaca a tutela dei consumatori il diritto di adire il giudice autoctono (in alternativa al giudice tedesco del domicilio del convenuto), al fine di scongiurare il pericolo di realizzazione di un evento dannoso relativo all’applicazione di alcune clausole abusive contenute nei contratti conclusi con consumatori in Austria. Il tenore e la *ratio* di una tale disposizione, fulcro della decisione della Corte, rimasta inalterata con l’emanazione del recente regolamento n. 1215/2012 (entrato in vigore nel 2015), è, ad ogni modo, da rintracciarsi nella prossimità del foro ai fatti di causa e nella conseguente agevolata accessibilità ai mezzi di prova. La determinazione del c.d. *locus damni* deve essere operata applicando i principi giurisprudenziali individuati dalla Corte di Giustizia, secondo i quali risulterebbe competente sia il giudice del luogo in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al danno, sia quello del luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose del fatto stesso.⁶

⁵ Corte di Giustizia, Causa C-167/00, *Henkel*, sentenza 1 Ottobre 2002, così espressasi: “le regole di competenza enunciate dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 devono essere interpretate nel senso che un’azione giudiziale preventiva intentata da un’associazione di tutela dei consumatori al fine di far inibire l’uso, da parte di un commerciante, di clausole ritenute abusive in contratti conclusi con privati, è un’azione in materia di delitti o quasi-delitti, ai sensi dell’articolo 5 punto 3 della Convenzione”.

⁶ P. DE CESARI, *Diritto Internazionale privato dell’Unione Europea*, Giappichelli Editore, 94.

E' con l'importante caso *Mines de Potasse*⁷ che la questione acquisì rilievo per la prima volta. Nel caso di specie, infatti, la contaminazione delle acque del Reno da parte di un'impresa francese ha legittimato un'impresa agricola olandese, che utilizzava quest'ultima risorsa per l'irrigazione, ad adire i giudici del proprio paese al fine di ottenere la protezione dei propri interessi dinanzi a tale tipo di illecito. In questa sede, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto fondata la giurisdizione dei giudici olandesi, in considerazione del fatto che l'accaduto– pur trovando origine in Francia – aveva in Olanda prodotto il suo danno. Si consacra dunque il principio della c.d. ubiquità, ai sensi del quale “qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità del delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l'espressione <luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto>, nell'art. 5, 3° comma, va intesa nel senso ch'essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso”. Ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso.

5. *Determinazione del luogo dell'evento: il problema della “smaterializzazione del danno”.*

⁷ Corte di Giustizia, Causa 21/76, *Bier c. Mines de Potasse d'Alsace*, sentenza 30 Novembre 1976. In questa sede la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposita, ha così statuito: “qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un'eventuale responsabilità per delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato il danno, l'espressione ‘luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto’, nell'articolo 5, terzo comma della Convenzione, va inteso nel senso ch'essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso. Ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, sia dinanzi al giudice del luogo ove è insorto il danno, sia dinanzi a quello del luogo ove si è verificato l'evento dannoso”.

E' importante evidenziare come il principio dell'ubiquità – cui *supra* si è fatto riferimento ampiamente in relazione all'articolo 5 del regolamento n. 44/2001 - non sempre trovi una facile ed immediata applicazione, soprattutto in considerazione del sempre più celere sviluppo delle moderne tecnologie, nonché delle problematiche connesse alla diffusione – online ed a mezzo stampa – di contenuti riproduttivi del diritto d'autore. Come evidenziato da importante dottrina, “basti pensare alle complicate questioni che la determinazione di tali due luoghi pone in relazione all'illecito commesso a mezzo stampa o alla diffamazione via Internet. In queste ipotesi, sussistono più fori adibili: quello nel quale la vittima ha subito un pregiudizio alla propria reputazione (luogo dell'evento), quello in cui opera l'editore della pubblicazione (luogo dell'azione), ma, seguendo il criterio generale del domicilio del convenuto, anche quello dello Stato del domicilio del responsabile”.⁸ Nell'evolvere della sua giurisprudenza, la Corte ha sotto questo profilo⁹ sostenuto la possibilità di promuovere il giudizio sia di fronte ai giudici dello Stato membro in cui l'azione ha avuto origine, sia di fronte a quelli dei singoli Stati membri in cui l'evento dannoso si è perpetrato. Ciò, tuttavia, con una duplice precisazione: i primi resterebbero infatti, stando al *dictum*, gli unici legittimati a conoscere e a pronunciarsi sull'integralità del danno causato all'attore, mentre i secondi sarebbero competenti a conoscere della sola porzione di danno cagionato nel singolo Stato membro adito.¹⁰

⁸ P. DE CESARI, *Diritto Internazionale privato dell'Unione Europea*, cit., 94.

⁹ nel caso di specie, la Corte si era espressa relativamente ad una domanda di risarcimento dei danni connessa ad una diffamazione, realizzata a mezzo stampa, diffusa in più Stati membri dell'Unione Europea.

¹⁰ Corte di Giustizia, causa c-68/93, *Shevill*, sentenza 7 Marzo 1995. In questa sede la Corte si è così espressa: “l'espressione <luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto> di cui all'articolo 5 punto 3 della Convenzione 27 Settembre 1968 concernente la competenza

Ancor più problematica la *quaestio* relativa alla digitalizzazione e alla sempre maggior facilità con cui alcune opere dell'ingegno possono essere diffuse utilizzando il mezzo internet. Una tale evoluzione, sebbene comporti innumerevoli benefici dal punto di vista della facilità e dello scambio di informazioni, pone importanti quesiti su piano giuridico. Trattasi, infatti, di una "realtà soggetta a importanti cambiamenti, dove la stampa su supporto cartaceo ha ceduto terreno, a ritmo crescente e irreversibile, ai mezzi di comunicazione elettronici diffusi attraverso Internet".¹¹ In tutti questi casi, la determinazione del luogo dell'evento connessa alla lesione di questi diritti può giungere ad offuscarsi, assistendosi ad una conseguente "smaterializzazione" del danno, che diverrebbe diffuso e, pertanto, "delocalizzato".¹²

6. *Le argomentazioni delle parti.*

Rispetto alle premesse sin qui esposte e ancor prima di affrontare l'analisi relativa alla decisione pronunciata dalla Corte, è utile ricostruire le

giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 Ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e della Convenzione 25 Ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica Ellenica, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretato nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito.

¹¹ Conclusioni dell'Avv. Generale "Pedro Cruz Villarón", presentate in data 29 Marzo 2011, Cause riunite C-509/09 e C-161/10.

¹² Trattasi della ricostruzione operata dall'Avvocato Generale Pedro Cruz Villarón, presentate in data 11 Settembre 2014, *Causa C-441/13*.

argomentazioni operate in tal senso dalle parti. E', in primo luogo, la ricorrente a sostenere la necessità di discostarsi dalla dottrina elaborata nella sentenza "Pinckney"¹³, non applicabile pienamente al caso di specie in considerazione della diversa natura tra le due cause. Nella richiamata pronuncia, infatti, la Corte era giunta a riconoscere la competenza a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello stato membro del giudice adito rispetto alla violazione del diritto d'autore realizzata mediante la non autorizzata riproduzione di alcune canzoni su un Compact Disc, prodotto in Austria e commercializzato da una società britannica, tramite un sito internet regolarmente accessibile dal luogo di residenza del ricorrente. La "delocalizzazione" del danno causata dalla diffusione a mezzo internet costituisce la ragione su cui la ricorrente fonda, invece, la richiesta di risarcimento integrale dinanzi ai giudici del suo domicilio. La diffusione on-line di fotografie tutelate dalla direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, presenta caratteristiche molto diverse da quelle della vendita on-line di un prodotto. Si tratta quindi di una divulgazione che

¹³ Corte di Giustizia, causa C-170/12, *Pinckney*. In questa sede la Corte, chiamata a pronunciarsi su una domanda pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha così deciso: "L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente a conoscere di un'azione per responsabilità presentata dall'autore di un'opera nei confronti di una società con sede in un altro Stato membro e che ha ivi riprodotto la citata opera su un supporto materiale che è stato poi venduto, da alcune società con sede in un terzo Stato membro, tramite un sito Internet accessibile anche nel distretto del giudice adito. Tale giudice è competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede".

difficilmente può considerarsi concretizzata in uno o più luoghi collocabili territorialmente. Al contrario, il danno si «smaterializza», ossia diventa diffuso e pertanto si «delocalizza», rendendo più difficile l'individuazione del luogo in cui si è verificato, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001. Su questa impostazione, la ricorrente richiama alcuni arresti della giurisprudenza della Corte¹⁴, nei quali la stessa si è pronunciata sulla competenza dei giudici nazionali a conoscere delle controversie aventi ad oggetto la violazione di diritti della personalità perpetrate a mezzo internet. Al contrario, la resistente invoca a proprio sostegno l'orientamento espresso dalla Corte nell'ambito della pronuncia cui la stessa ricorrente aveva ritenuto doversi discostare, considerata l'incompatibilità con il caso di specie: trattandosi di un diritto d'autore territorialmente delimitabile, questo risulterebbe soggetto agli stessi limiti stabiliti dalla sentenza "Pinckney", in forza della quale sarebbe possibile agire in giudizio, al di fuori delle ipotesi dello Stato del convenuto e dello

¹⁴ Corte di Giustizia, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising*. In questa sede la Corte ha statuito che "l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" utilizzata all'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si deve interpretare, nel caso di violazione dei diritti della personalità per mezzo di informazioni diffuse in vari Stati membri attraverso Internet, nel senso che il titolare del diritto della personalità possa esperire un'azione per risarcimento danni: sia dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è stabilito l'editore della pubblicazione lesiva dei diritti della personalità, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei suddetti diritti; sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa e dove il titolare del diritto della personalità asserisce di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito; o anche, dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è situato il "centro di gravità del conflitto" tra i beni e gli interessi in gioco, i quali sono perciò competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei diritti della personalità. Per Stato membro ove è situato il "centro di gravità del conflitto" si intende quello nel cui territorio le informazioni controverse risultano oggettivamente e specificamente rilevanti, e dove, contemporaneamente, il titolare del diritto della personalità possiede il proprio "centro di interessi".

Stato in cui si è verificato l'evento causale, solo ed esclusivamente per il risarcimento dei danni subiti nello Stato suddetto. La medesima impostazione è condivisa dalla Commissione Europea. Quest'ultima, tuttavia, rileva come l'applicazione al caso *de quo* risulterebbe foriera di alcune criticità di ordine pratico, connesse proprio alla natura della violazione, consistente nella mera diffusione di fotografie su Internet. Accogliere un orientamento come quello in parola, infatti, renderebbe necessario il ricorso a mezzi adeguati per definire esattamente la competenza del giudice austriaco in relazione alla sola porzione di danno cagionato in Austria. Ciò limiterebbe il ricorso ai soli giudici del luogo in cui si è verificato l'evento causale.

7. *La decisione della Corte.*

Con riferimento alla questione pregiudiziale sollevata ed in questa sede esposta, il giudice di rinvio interrogava quindi la Corte circa la possibilità che l'articolo 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 dovesse essere interpretato nel senso di rendere competente a conoscere di un'azione di responsabilità il giudice dello stato membro in cui si fosse realizzata la lesione di diritti connessi al diritto d'autore, in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito internet accessibile nell'ambito della sua giurisdizione. Al riguardo, da costante giurisprudenza emerge come la regola di competenza consacrata nel *supra* citato riferimento normativo trovi la sua *ratio essendi* nell'esistenza di un collegamento particolarmente stringente, quasi simbiotico, tra la contestazione ed i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può verificarsi. Ciò sembrerebbe giustificare un'attribuzione di competenza a questi ultimi al fine di garantire la

conformità del giudizio ai più generali principi di economia processuale, nonché di buona amministrazione della giustizia.

Svolta questa breve premessa, è essenziale evidenziare come la Corte abbia, in primo luogo, precisato come il mero evento causale non rilevi, nel caso di specie, ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale: il fatto generatore di una tale lesione è da identificarsi, infatti, nel mero procedimento tecnico volto a diffondere le fotografie della ricorrente.¹⁵ In un procedimento come quello principale, sostiene il giudice *ad quem*, “gli atti e le omissioni idonee a configurare una simile lesione possono essere localizzati unicamente nel luogo in cui si trova la sede della EnergieAgentur, dal momento che è qui che la stessa ha preso ed attuato la decisione di mettere in rete delle fotografie su un determinato sito Internet. Orbene, è pacifico che tale sede non è situata nello Stato membro al quale appartiene il giudice del rinvio. Ne consegue che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’evento causale si colloca nella sede di detta società e, quindi, non consente di stabilire la competenza del giudice adito.”¹⁶

La Corte giunge, dunque, in secondo luogo, a valutare se tale giudice possa essere ritenuto competente in base al criterio della concretizzazione del

¹⁵ in questo senso anche Corte di Giustizia, causa C-523/10, *Wintersteiger*, nella cui sede la Corte ha ribadito che “In caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all’utilizzo di una parola chiave identica a detto marchio, si deve ravvisare quale fatto generatore non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l’avviamento, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale. Infatti, come rilevato dalla Corte nell’ambito dell’interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, è l’inserzionista che seleziona la parola chiave identica al marchio il soggetto che ne fa un uso nel commercio e non il prestatore del servizio di posizionamento (sentenza Google France e Google, cit., punti 52 e 58). Il fatto generatore di un eventuale danno al diritto dei marchi si trova quindi nel comportamento dell’inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale.

¹⁶ Corte di Giustizia, causa C-441/13, *Hejduk*, sentenza 22 Gennaio 2015.

danno. Devono quindi identificarsi le condizioni in base alle quali la lesione derivante da una violazione dei diritti di un autore si concretizzi - o possa concretizzarsi - in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha deciso di porre in essere la condotta di messa in rete della fotografie.

E' evidente come una tale valutazione non possa prescindere da un'analisi sul tipo di diritto che si assume violato e, *a fortiori*, sull'effettiva sussistenza di un sistema di protezione legato alla violazione di questo nello stato membro in cui si chiede tutela, sistema che certamente l'Austria possiede. Sotto questo ulteriore profilo nessun rilievo assume, quindi, a parere dei giudici di Lussemburgo, la mera titolarità di un dominio di primo livello ".de" e la supposta "non direzionalità" del contenuto di questo nei confronti dell'Austria.¹⁷ La mera accessibilità di quest'ultimo costituisce presupposto necessario e sufficiente per concretizzare (o rischiare di concretizzare) il danno legato alla violazione del diritto d'autore relativamente a delle fotografie pubblicate sul sito della resistente, con la conseguenza che il giudice dello Stato membro adito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro. Ne deriva come conseguenza che "in linea di principio, i giudici di altri Stati membri restano competenti a conoscere del danno cagionato ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore sul territorio del loro rispettivo Stato membro, alla luce dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e del principio di territorialità, dato che si trovano nella posizione migliore, da un lato, per valutare se siano stati effettivamente violati i suddetti diritti

¹⁷ La Corte decide di uniformarsi all'orientamento già espresso nella causa C-170/12, Pinckney, ove ha sostenuto che "l'articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige che il sito in questione sia «diretto verso» lo Stato membro del giudice adito". In Corte di Giustizia, causa C-441/13, *Hejduk*, sentenza 22 Gennaio 2015, la Corte dichiara, quindi, che "per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito"

garantiti dallo Stato membro interessato e, dall'altro, per determinare la natura del danno cagionato. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'asserita lesione ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un'azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell'ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro al quale appartiene".¹⁸

Sergio Salerno

¹⁸ Corte di Giustizia, causa C-441/13, *Hejduk*, sentenza 22 Gennaio 2015.